



Tabacco

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI: ALIFOND

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|------------|------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 11/06/2003 | 31/12/2006 | 1% | retribuzione utile al calcolo del TFR | 1% | retribuzione utile al calcolo del TFR | 2% | retribuzione utile al calcolo del TFR |
| 01/01/2007 | ad oggi | 1% | retribuzione utile al calcolo del TFR | 1% | retribuzione utile al calcolo del TFR | 2%; 6,91%* | retribuzione utile al calcolo del TFR |

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

ALIFOND

| dal | al | quota lavoratore | calcola su | fonte |
|------------|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------|
| 11/06/2003 | ad oggi | 1,3%; 1,6%; 2%;2,8%;3%;4% | retribuzione utile al calcolo del TFR | ALIFOND |

I dipendenti di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 possono indicare al massimo una aliquota del 2,8%.

Destinatari

ALIFOND

Dal 11/06/2003 possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti non iscritti all'ENPAIA che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto: contratto a tempo indeterminato; contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

Dal 25/07/2011 la facoltà per i lavoratori di divenire soci del fondo riguarderà le seguenti qualifiche:

- dipendenti con contratto a tempo indeterminato non iscritti all'ENPAIA;
- dipendenti con contratto a tempo determinato complessivamente superiore a sei mesi (salvo modificazioni della disciplina normativa di ALIFOND) nell'arco di un anno solare presso la medesima azienda, non iscritti all'ENPAIA.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 15/12/1998

Art. 37 - Trattamento di fine rapporto per il personale con contratto a tempo indeterminato.

La retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del TFR è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;
- indennità di contingenza secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/82;
- aumenti periodici d'anzianità;
- eventuali superminimi;
- 13a e 14a mensilità;
- maggiorazioni per lavoro notturno in turni aventi carattere continuativo;
- indennità per lavori pesanti svolti in via continuativa di cui all'art. 16;
- premio di produzione;
- indennità maneggio danaro.

Art. 38 - Trattamento di fine rapporto per i lavoratori stagionali (o tempo determinato).

Ai lavoratori assunti per il periodo di campagna, o comunque con contratto a tempo determinato, il datore di lavoro corrisponderà, all'atto del licenziamento, un TFR determinato secondo la legge 29.5.82 n. 297. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del TFR è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;
- indennità di contingenza secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/82;
- eventuali superminimi;
- 13a e 14a mensilità;
- maggiorazione per lavoro notturno in turni aventi carattere continuativo;
- indennità per lavori pesanti svolti in via continuativa di cui all'art. 16.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di ALIFOND prevede che in caso di sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro, senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo, fatto salvo il contributo a titolo di TFR, laddove maturi, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Il datore di lavoro darà comunicazione al Fondo del verificarsi di tale circostanza entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ne viene a conoscenza. Lo statuto di ALIFOND prevede anche che in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, ad infortunio e all'assenza obbligatoria per maternità, l'interruzione dell'attività lavorativa non interrompe le contribuzioni al Fondo da parte dell'impresa e del Partecipante. Il lavoratore può continuare a restare iscritto al Fondo pensione, pur non potendo beneficiare nel periodo in questione dei contributi contrattuali al Fondo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DI TABACCO SECCO ALLO STATO SCIOLTO

Indice:

08/05/2017 CCNL Accordo di rinnovo
25/07/2011 CCNL Accordo di rinnovo
18/07/2008 CCNL Accordo di rinnovo
11/06/2003 CCNL Accordo di rinnovo
15/12/1998 CCNL Testo definitivo
08/11/1994 CCNL Testo definitivo

08/05/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 8/5/2017, tra l'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI) e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL, la UILA-UIL, si è stipulato il CCNL per i dipendenti dalle Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2017 fino al 31/12/2020 sia per la parte normativa sia per la parte retributiva.

Art. 46 Previdenza complementare volontaria

Le parti, nella condivisione dell'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, aderiscono ad ALIFOND, il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini.

Le parti, per quanto concerne la disciplina normativa del fondo fanno espresso rinvio alle fonti istitutive dello stesso.

La facoltà per i lavoratori di divenire soci del fondo, ferma restando la volontarietà dell'adesione, riguarderà le seguenti qualifiche:

- dipendenti con contratto a tempo indeterminato non iscritti all'Enpaia;
- dipendenti con contratto a tempo determinato complessivamente superiore a sei mesi (salvo modificazioni della disciplina normativa di Alifond) nell'arco di un anno solare presso la medesima azienda, non iscritti all'Enpaia.

Il Fondo verrà alimentato, secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente.

Sono soci del fondo i dipendenti che hanno sottoscritto l'atto di adesione, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti del Fondo e le Aziende dalle quali tali destinatari dipendono.

25/07/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 25/7/2011, tra l'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani - APTI e la FLAI - CGIL, la FAI - CISL, la UILA - UIL, si è stipulato il CCNL per i dipendenti dalle Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2011 al 31/12/2013

Art. 46 Previdenza complementare volontaria

Le parti, nella condivisione dell'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle

imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, aderiscono ad ALIFOND, il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini. Le parti, per quanto concerne la disciplina normativa del fondo fanno espresso rinvio alle fonti istitutive dello stesso.

La facoltà per i lavoratori di divenire soci del fondo, ferma restando la volontarietà dell'adesione, riguarderà le seguenti qualifiche:

- dipendenti con contratto a tempo indeterminato non iscritti all'Enpaia;
- dipendenti con contratto a tempo determinato complessivamente superiore a sei mesi (salvo modificazioni della disciplina normativa di Alifond) nell'arco di un anno solare presso la medesima azienda, non iscritti all'Enpaia.

Il Fondo verrà alimentato, secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente.

Sono soci del fondo i dipendenti che hanno sottoscritto l'atto di adesione, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti del Fondo e le Aziende dalle quali tali destinatari dipendono.

18/07/2007

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18/7/2007, tra l'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI), e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL, la UILA-UIL, si è stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2007 e scadrà il 31/12/2010 per la parte normativa ed il 31/12/2008 per la parte economica.

Art. 46 - Previdenza complementare volontaria

Le parti, nella condivisione dell'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, aderiscono ad ALIFOND, il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini. Le parti, per quanto concerne la disciplina normativa del fondo fanno espresso rinvio alle fonti istitutive dello stesso.

La facoltà per i lavoratori di divenire soci del fondo, ferma restando la volontarietà dell'adesione, riguarderà le seguenti qualifiche:

- dipendenti con contratto a tempo indeterminato non iscritti all'Enpaia;
- dipendenti con contratto a tempo determinato complessivamente superiore a sei mesi (salvo modificazioni della disciplina normativa di Alifond) nell'arco di un anno solare presso la medesima azienda, non iscritti all'Enpaia.

Il Fondo verrà alimentato, secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente.

Sono soci del fondo i dipendenti che hanno sottoscritto l'atto di adesione, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti del Fondo e le Aziende dalle quali tali destinatari dipendono.

11/06/2003

Viene inserito nel contratto il seguente nuovo articolo:

"Art. 43 bis - Previdenza complementare volontaria.

Le parti, nella condivisione dell'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, aderiscono ad ALIFOND, il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini.

Le parti, per quanto concerne la disciplina normativa del Fondo fanno espresso rinvio alle fonti istitutive dello stesso.

La facoltà per i lavoratori di divenire soci del Fondo, ferma restando la volontarietà dell'adesione, riguarderà le seguenti qualifiche:

- dipendenti con contratto a tempo indeterminato non iscritti all'ENPAIA;
- dipendenti con contratto a tempo determinato complessivamente superiore a 6 mesi (salvo modificazioni della disciplina normativa di ALIFOND) nell'arco di 1 anno solare presso la medesima azienda, non iscritti all'ENPAIA.

Il Fondo verrà alimentato secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente.

Sono soci del Fondo i dipendenti che hanno sottoscritto l'atto di adesione, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti del Fondo e le Aziende dalle quali tali destinatari dipendono."

15/12/1998

Previdenza integrativa.

Le parti, nel confermare la volontà di dar luogo a forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore che attualmente non ne fruiscono, programmeranno una serie di incontri per approfondire entro il mese di marzo le relative problematiche, alla luce della possibilità, da verificare, di un'adesione al Fondo di Previdenza Complementare per il settore Alimentare-ALIFOND.

08/11/1994

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le parti di danno reciprocamente atto della disponibilità ad esaminare, nell'ambito degli incontri a livello nazionale di cui alla Parte Prima del contratto, le prospettive di realizzazione di forme di previdenza integrativa nonché i relativi costi, alla luce della riforma del sistema pensionistico.
